

STATUTO

CASA FAMIGLIA IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN LAZZARO DI SAVENA BO VIA
RISORGIMENTO 8

Numero REA: BO - 538362

Codice fiscale: 03680711201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 3481

Raccolta n. 2852

STATUTO DELLA SOCIETA'

"CASA FAMIGLIA IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, con sede in Comune di San Lazzaro di Savena (Bo), la società cooperativa sociale denominata **"CASA FAMIGLIA IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE"**, ai fini del presente statuto anche più semplicemente denominata "Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e potrà aderire a tutti gli organismi, enti associazioni nazionali ed estere che abbiano quali scopo e oggetto sociale il fine mutualistico e lo sviluppo della cooperazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle società cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge n. 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali)

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali), non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

Inoltre, la Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli artt. 2512 ss. cod. civ.

La Cooperativa favorisce il ruolo del volontariato sociale e ne promuove l'attività per il raggiungimento delle proprie finalità.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies cod. civ.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali), non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'inserimento degli anziani che abbiano compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età e che necessitano di assistenza, in un luogo sereno dove passare giornate piacevoli, simile all'ambiente tipicamente familiare.

Inoltre, la società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

La società, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli artt. 2512 ss. cod. civ.

La società favorisce il ruolo del volontariato sociale e ne promuove l'attività per il raggiungimento delle proprie finalità.

La società può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-*septies* cod. civ.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la società deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) progettazione e gestione di case-famiglia per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, che abbiano compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età;
- b) progettazione e gestione di comunità-alloggio per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, che abbiano compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età, anche con la presenza di un servizio sanitario e medico.
- c) progettazione, organizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti nonché servizi integrati per residenze protette;
- d) progettazione e gestione di centri diurni e residenziali e centri di accoglienza;
- e) servizi di assistenza e ludico-ricreativi in residenze sociali assistite, in residenze sanitarie assistenziali e in centri diurni per anziani, case di riposo o di cura, luoghi di soggiorno;
- f) gestione di centri di formazione e preformazione professionale;
- g) assistenza sociale e domiciliare a favore di anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, anche integrata con attività infermieristiche e sanitarie;
- h) attività e servizi di riabilitazione nonché di accompagnamento e trasporto;
- i) organizzazione di vacanze e soggiorni estivi;
- j) organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o aggiornamento per operatori sociali.

Le attività sopra elencate, oltre alle altre connesse e affini, si svolgono sia proponendo che assumendo richieste di prestazione da

parte di enti pubblici e di enti privati, nonché di enti morali e fondazioni, ma anche di singoli terzi, e realizzando iniziative autonome.

Tutti gli arredi e le attrezzature presenti nella casa-famiglia o nelle comunità-alloggio, come pure i servizi offerti dal personale presente, dovranno essere finalizzati a ricreare un ambiente il più possibile domestico.

La permanenza dei soggetti cui è rivolto il servizio di casa-famiglia o comunità-alloggio potrà essere temporanea o definitiva.

Inoltre la società si propone di:

- intraprendere attività atte a procurare lavoro ai propri soci;
- costituire raggruppamenti temporanei di imprese e aderire a raggruppamenti già costituiti;
- richiedere e utilizzare le eventuali provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici o privati;
- concludere contratti per l'acquisizione, da parte della società e dei soci, di beni e servizi strumentali all'attività esercitata dai soci allo scopo di ridurne i costi.

La società potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e commerciale, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, a eccezione dell'attività di intermediazione mobiliare, nonché, fra l'altro:

- 1) promuovere la costituzione o assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma, a scopo di investimento e non di collocamento, di società, consorzi o altri enti giuridici, specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo;
- 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o alle società cui la società aderisce, o ad altre cooperative;
- 4) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale, come previsto e ai fini di cui all'art. 4 della Legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative e integrative.

Infine, la società si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento interno, per la raccolta dei prestiti esclusivamente fra i soci medesimi, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV dell'allegato statuto sociale.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Categorie dei soci

I soci si suddividono in:

- soci ordinari;
- soci speciali;
- soci volontari;
- soci finanziatori.

Art. 6 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere soci anche tutti gli enti, sia pubblici che privati, che abbiano scopo o oggetto sociale affine a quello della società.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti a quella della Cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 7 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 21 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai

costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa della Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 cod. civ.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento e comunque al termine di un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 9 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 16.

Art. 8 - Soci volontari

Ai sensi dell'all'art. 2 Legge n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali), possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 35 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 7 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, cod. civ. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto sociale.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Socio finanziatore

Possono essere ammessi nella Cooperativa i soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge n. 59/1992 (Nuove norme in materia di società cooperative).

A essi si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 11 del presente statuto.

Salvo contraria disposizione dettata dall'assemblea in sede di emissione gli strumenti finanziari dei soci finanziatori, possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire gli strumenti finanziari deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il

consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli.

Art. 11 - Socio sovventore

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi soci sovventori, persone fisiche o giuridiche, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Il numero dei soci sovventori è illimitato.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche di buona condotta morale, persone giuridiche, società di persona o enti.

I conferimenti dei soci sovventori, comunque formati, sia in denaro che in natura che in crediti, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare all'organo amministrativo apposita domanda scritta contenente:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- residenza, ovvero se trattasi di persona giuridica denominazione sociale e sede legale;
- ammontare della quota che si intende sottoscrivere;
- impegno a osservare il presente statuto e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;
- ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'assemblea.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla stessa assemblea che ne delibera l'emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti per legge, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo rapporto sociale con la Cooperativa stesso eventualmente stabilito dall'assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione; in tal caso il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore.

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso della propria quota, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota del socio ordinario, in misura non superiore al valore nominale, della quota versata ed eventualmente rivalutata.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Art. 12 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;

b) del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 13 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
 - e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
 - h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
 - j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
 - l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della Cooperativa.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 35.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 21 e 24, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies* del cod. civ.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno ai sensi del successivo art. 21 può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.

Alternativamente, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 cod. civ..

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

**TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI**

Art. 20 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 cod. civ., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111-*octies* delle disposizioni attuative del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 cod. civ.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti

dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, di nuova emissione, ciascuna del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero); in nessun caso il socio cooperatore potrà detenere quote per un ammontare superiore al massimo consentito dalla legge. Il conferimento dovrà essere effettuato al momento dell'ammissione, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
 - dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori così come previsto dall'art. 4 Legge n. 59/1992;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi od eventualmente non rimborsate agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla Cooperativa nel rispetto dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), del Titolo III del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 12 della Legge n. 904/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria).

Art. 23 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i

requisiti previsti dall'art. 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 35.

Il creditore particolare del socio ordinario, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 21 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992;
- d) a eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 21;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 20;
- g) la restante parte a riserva indivisibile di cui all'art. 22 lett. e);

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno, la distribuzione degli utili, nonché l'approvazione dei regolamenti interni;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove

- obbligatorio per legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno;
- 4) determinare il compenso degli amministratori e del collegio sindacale, se nominato;
 - 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto di cui al successivo art. 26; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto delle decisioni ed il consenso alla stessa. In ogni caso, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-*bis* cod. civ. quando le materie oggetto di delibera siano quelle previste dai punti 1), 4) e 5), comma 2, dell'art. 2479 cod. civ. oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio cooperatore, anche persona giuridica, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare il terzo dell'insieme dei soci presenti in assemblea generale.

I Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta, che deve essere conservata agli atti della Società.

In tale delega dovrà essere indicato il nome e cognome del delegato; ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) soci.

Art. 26 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più soci e consiste in una proposta di deliberazione, sottoscritta dal proponente in originale o digitale, da inviarsi a tutti gli altri soci, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Tale proposta di deliberazione deve contenere l'esatto testo della delibera da adottare, con le eventuali conseguenti autorizzazioni, nonché, laddove ritenuto opportuno, le ragioni e quant'altro necessario ad assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare.

2. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale provenga, con qualsiasi sistema idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta dai soci che complessivamente rappresentino maggioranza richiesta dal presente statuto per le decisioni dei soci.

3. Salvo che la proposta di delibera o di decisione indichi un termine diverso, i consiglieri hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale, con qualsiasi sistema, compreso il telefax e la posta elettronica, la proposta di deliberazione ricevuta, debitamente sottoscritta in originale o digitale, con risposta di approvazione, diniego o astensione, in calce al

documento stesso. La mancata risposta entro il termine viene considerata voto contrario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo indicando: la data in cui la decisione si è formata, l'identità dei votanti, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti, nonché, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione. All'interno dello stesso libro andranno inoltre conservati in allegato, i documenti recanti l'espressione della volontà degli amministratori.

Art. 27 - Assemblee

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee potranno essere convocate a discrezione dell'organo amministrativo, alternativamente, mediante:

- 1) raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza;
- 2) mediante pubblicazione su un quotidiano o periodico locale da effettuarsi almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza;
- 3) mediante comunicazione via fax o e-mail da inviarsi almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza all'indirizzo fax o e-mail risultante dal libro soci;

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. e successive eventuali modificazioni, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, che dovranno risultare da apposito verbale dell'organo amministrativo, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata dallo stesso entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'art. 2479-bis comma 4 del cod. civ.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione

dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 28 - Costituzione e *quorum* deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Essa delibera validamente a maggioranza dei voti degli intervenuti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 5 del 2° comma dell'art. 2479 cod. civ. per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-*bis* del cod. civ..

La trasformazione della società in società avente scopo di lucro, verificate le condizioni di legge, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'art. 7 del presente statuto.

Art. 31 - Verbalizzazione delle decisioni dei soci.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni ed inoltre deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 cod. civ..

Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque fino a revoca o a dimissioni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono

valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Al consiglio di amministrazione e all'amministratore unico spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, cod. civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-*octies* cod. civ. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 34 - Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 2543 cod. civ. e successive modificazioni, la Cooperativa ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero un revisore.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore legale.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

All'organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.

I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla Cooperativa; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa:

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ove l'Assemblea conferisca all'organo di controllo nominato l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35 - Clausola arbitrale

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Arbitro unico.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso all'Arbitro deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

L'arbitro è nominato a cura del Presidente della C.C.I.A.A. di Ravenna.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina dell'arbitro sarà effettuato, su istanza della parte diligente, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

L'arbitro provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte dell'arbitro stesso per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni

L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

Art. 36 - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

E' fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati,

deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c), con privilegio rispettivamente ai sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV, ai soci sovventori ed ai soci operatori;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to D'andrea Francesco

F.to Popusoi Dorin

F.to Popusoi Valentina

F.to Michele Bucchi Notaio

22 di 22